

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere, protocollata in data (omissis), nella quale, premettendo di aver assistito per anni una società e di aver successivamente rinunciato ai mandati conferitigli allorché la stessa smetteva di corrispondere gli onorari dovuti, rappresentava di essere stato costretto ad agire giudizialmente avverso l'ex cliente per il recupero dei propri crediti professionali. Nelle more, l'Avvocato veniva contattato dal liquidatore della ex cliente il quale, ignaro del giudizio pendente per il recupero degli onorari, richiedeva informalmente all'istante di rendersi disponibile, nonostante la rinuncia al mandato, ad assistere ancora detta società nella fase decisionale di un procedimento che la riguardava e rispetto al quale non era stato nominato alcun nuovo difensore. Limitatamente a tale attività, il liquidatore affermava che la società avrebbe potuto corrispondere all'Avvocato un compenso professionale. Tutto ciò premesso, l'Avv. (omissis) chiede: a) se in mancanza di una richiesta formale di assistenza per la fase decisionale del giudizio di cui sopra, lo stesso debba necessariamente presenziare all'udienza di p.c. e redigere le memorie ex art. 190 c.p.c., pur avendo da tempo comunicato la rinuncia al mandato e stante che la società non ha ancora provveduto a nominare un nuovo difensore; b) se, in caso di richiesta formale della società, l'Avvocato possa continuare ad assisterla limitatamente a quel giudizio percependo i compensi eventualmente pattuiti e, contemporaneamente, proseguire nella propria azione giudiziale di recupero crediti avanzata nei confronti della stessa società; c) se, nel caso in cui possa prestare la propria opera professionale come richiesto dal liquidatore, l'Avvocato sia tenuto o meno a comunicare al liquidatore stesso la pendenza del giudizio incardinato per il recupero dei crediti prima dei termini per le notificazioni previsti dal c.p.c.; d) se, posto che entrambi i giudizi di cui sopra, pendono dinanzi al medesimo Giudice persona fisica, egli sia tenuto o meno a formalizzare al Tribunale tale situazione nel caso in cui si consideri legittimo rappresentare la società in un giudizio ed averla convenuta nell'altro.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Mario Mazzeo

Osserva

Premesso che non è compito del Consiglio dell'Ordine fornire agli iscritti pareri in merito all'applicazione delle norme processuali, da un punto di vista strettamente deontologico, le questioni prospettate trovano adeguata risposta nel vigente **Codice Deontologico Forense**. In particolare, l'**art. 9, "Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza"**, al primo comma, afferma che *"L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro,*

diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.”.

A sua volta, l'**art. 10, "Dovere di fedeltà"**, rammenta che "L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.". Principio, questo, rafforzato dall'**art. 11, "Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico"** che, al secondo comma, ricorda come "Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia".

Essenziale considerare, poi, nella fattispecie de qua, parte del dettato dell'**art. 24, "Conflitto di interessi"**, secondo cui "1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. ... 4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta...". Giova in proposito ricordare, peraltro, come, per costante orientamento di giurisprudenza, l'**art. 24** appena citato, miri ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contemplato dalla norma è, infatti, un illecito di pericolo e non di danno rispetto al quale anche l'eventuale mancanza di danno effettivo sarebbe irrilevante (ex multis Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 110, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229, ecc.).

Quanto agli obblighi connessi alla rinuncia al mandato defensionale, l'**art. 32, "Rinuncia al mandato"**, chiaramente afferma che "1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa...4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli...".

Da ultimo, in riferimento al recupero giudiziale dei propri onorari, l'istante avrà cura di considerare quanto disposto dall'**art. 34, "Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso"**, a mente del primo comma del quale "L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente

o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.”.

Per le ragioni sovra esposte

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba adeguare la propria condotta alle norme sopra richiamate.

**Parole/frasi chiave:**

**art. 9; art. 10; art. 11; art. 24; art. 32; art. 34 doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza e fedeltà; conflitto di interessi; rinuncia al mandato; azione contro il cliente e la parte assistita.**